

CAPITOLATO TECNICO

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti
(art. 23 L.R. 13-9-1978, n. 52)

Proprietà o Piano di assestamento Comune di Setteville
(ex Alano di Piave validità PRF 2022-2033)

in Comune di Setteville

Particella n. 7 Località Col dell'orso

vendita di n. 249 piante di alto fusto

Massa presunta

mc. 396	legname da opera
q.li 3560	legna da ardere
q.li 2350	cippato

Valore di stima € 35.152,00

Alano di Piave, li 31.07.2026

IL TECNICO COMPILATORE

Dott. Luca De Paoli



LICENZA DI TAGLIO N. 0442923 DEL 29/07/2026

CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita di piante in piedi al prezzo di macchiatico base di € 60,00 al mc. di presunti mc 396 di abete rosso come legname da opera, e q.li 3560 di legna da ardere (faggio 3.2€/q.le), radicate nella particella forestale n. 7 del Piano di riassetto forestale di proprietà del Comune di Setteville

A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 La specie, quantità e valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, risultano dal prospetto che segue:

Specie legnosa	Numero di piante	Valore presunto degli assortimenti	q.li	mc.	Prezzo di macchiatico €/q.le	Prezzo di macchiatico €/mc.	Valore presunto €
Abete rosso "verde"	249	Assortimento unico		396		60,00	23.760,00
Abete rosso "bostrico"	0	Assortimento unico		0		0	0
Abete bianco	0	Assortimento unico		0		0	0
Faggio	0	Legna da ardere	3560		3.2		11.392,00
Totale							35.152,00

- Art. 2 La vendita delle piante in piedi avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta. Non sono previsti sconti e riduzioni né sul prezzo né sulla misura.
- Art. 3 La vendita del legname viene eseguita a piante in piedi e per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto.
- Art. 4 Le piante sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, regolarmente iscritto al "Registro dei martelli forestali della Regione Veneto" con il n 308 e così contraddistinto BL 195-A.

B) CONSEGNA DEL BOSCO MARTELLATO

- Art. 5 Le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere provviste del **Patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali** o altro documento equiparabile comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.
- Art. 6 L'Ente venditore qualora non vi abbia già provveduto, prima della consegna del lotto, provvederà ad individuare tra il personale del proprio organico o tecnico esterno incaricato della funzione di direttore delle operazioni di taglio (di seguito DOT) e ne darà comunicazione all'aggiudicatario e all'impresa che materialmente esegue i lavori.
- Art. 7 L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, citando gli estremi del Certificato di idoneità forestale, all'Ente proprietario. Nel termine di 30 giorni dall'esecutività della delibera di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a ricevere in consegna il bosco martellato. La consegna, effettuata, dal DOT alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:
- a) normalmente in sito: nel qual caso il DOT incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori le piante martellate e da tagliare, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
 - b) eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

L'Ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 30 e 33 del presente capitolato. La ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il **Patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali**. Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del DOT.

- Art. 8 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di € 100,00. Il verbale di consegna, redatto dal DOT, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.
- Art. 9 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) è responsabile , a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.
- Art. 10 Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 11 Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Le piante saranno recise sopra la specchiatura recante l'impronta del martello forestale e raso terra dalla parte del colletto a monte o, comunque, ad un'altezza non superiore ad 1/3 del diametro della ceppaia. Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.
- Art. 12 E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non martellata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione al Servizio Forestale Regionale competente ed all'Ente venditore.
- Art. 13 L'acquirente dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa, sempreché il quantitativo non superi il 20% della massa presunta del lotto, con diritto di opzione, sulla eventuale eccedenza.
- Art. 14 L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte, in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale. Oltre ai tronchi di misura normale, l'aggiudicatario ha l'obbligo di allestire i botoli e le sottomisure.
- Art. 15 E' vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte del Servizio Forestale competente.
- Art. 16 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco martellato sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte le indicazioni riportate nel progetto di taglio, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.
- Costituiscono parte integrante del presente capitolato le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Progetto di taglio.**
- Art. 17 Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro assenza si dovranno seguire gli itinerari individuati nel progetto di taglio e/o indicati dal DOT. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle

operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità. **Qualunque siano le tecniche adottate per l'esbosco è fatto divieto di procedere con l'esbosco della pianta intera.**

Art. 18 In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi.

Art. 19 L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il **120 giorni** a partire dalla data del verbale di consegna, salvo eventuale proroga dovuta a cause di forza maggiore. La richiesta di proroga dovrà pervenire all'Ente venditore, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'ultimazione dei lavori. Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVALTO

Art. 20 La misurazione del materiale utilizzato, dovrà effettuarsi non appena ultimato l'allestimento. A tale scopo l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltrare apposita domanda all'Ente venditore.

Art. 21 A tutti gli effetti le misure considerate nel presente Capitolato, salvo diversa destinazione stabilita dall'Ente venditore in sede d'avviso d'asta, vengono così individuate:

1. LEGNAME DA OPERA ASSORTIMENTO UNICO:

Tronchi del diametro a metà maggiore di cm. 18 e di lunghezza maggiore a m. 2, fatte salve le sovra lunghezze che non potranno comunque superare i 20 cm;

2. LEGNA DA ARDERE:

Tronchi e tronchetti di qualsiasi misura, compresi i rami con diametro maggiore di 5 cm provenienti dalle piante di faggio assegnate.

3. CIPPATO:

Biomassa derivante dagli scarti di lavorazione (ramaglia e parti di tronchi palesemente difettosi e/o marcescenti) che dovessero risultare qualora sia previsto l'allestimento con processore sulla zona di scarico.

Da sgomberare allontanare dal bosco secondo le indicazioni del DOT a carico e a spese dell'aggiudicatario. Lo sgombero di suddetto materiale non potrà avvenire prima che il DOT lo abbia visionato ed approvato.

Art. 22 La massa cubica dei singoli tronchi si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione sopra corteccia darà luogo ad uno sconto sul prezzo di aggiudicazione di tutti gli assortimenti, o della misura unica del 10% o distinto per specie legnosa secondo il prospetto sotto riportato, in cui vengono evidenziate le percentuali di volume della corteccia per le principali specie legnose. (Dati tratti dal Manuale dell'Agronomo - V Edizione).

SPECIE	PERCENTUALE DI CORTECCIA
Abete bianco	8-12 % (generalmente 10 %)
Abete rosso	7-14 % (generalmente 10 %)
Larice	20-25 %
Pino silvestre	10-20 %
Pino cembro	10 %
Pino domestico	18-32 %
Pino marittimo	16-30 %
Faggio	4-10 %
Castagno	5-15 %
Carpino	5- 7 %
Rovere, farnia	10-15 %

Art. 23 Di norma la misurazione sarà fatta sul letto di caduta delle piante. Le operazioni di misurazione, effettuate in unica soluzione, potranno aver luogo in qualunque epoca dell'anno ad eccezione del periodo in cui il terreno è troppo coperto di neve. Solo in casi particolari la misurazione potrà essere fatta anche parzialmente.

Considerata l'evoluzione tecnologica delle tecniche di allestimento ed esbosco degli ultimi anni, l'esbosco può essere autorizzato prima della misurazione. In tal caso l'interessato è tenuto a farne esplicita richiesta nella domanda di consegna del lotto. La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio in qualità di dirigente delle operazioni di misurazione nonché arbitro, alla presenza di un rappresentante dell'Ente venditore e della ditta aggiudicataria. Il dirigente delle operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti.

Per la legna da ardere si provvederà alla pesatura degli autotreni/rimorchi presso la pesa pubblica più vicina.

L'Ente venditore è tenuto a fornire la mano d'opera necessaria per la misurazione.

Art. 24 All'atto della misurazione, i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili godranno di sconti sulle misure normali. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso. Un eventuale sconto unico potrà essere concesso prima di iniziare le operazioni di misurazione: esso verrà determinato dal direttore delle operazioni di taglio in accordo con l'Ente venditore e l'aggiudicatario. In tal caso saranno da escludersi ulteriori particolari sconti per qualsiasi difetto.

Art. 25 Il legname escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.

Art. 26 In deroga agli articoli 22, 23 e 24, per agevolare la cantierizzazione con le moderne tecniche di allestimento ed esbosco, le parti potranno optare di comune accordo per la misurazione a catasta e/o la conta e misurazione dei singoli autotreni. In tal caso varrà la misurazione in metri steri delle singole cataste e/o dei singoli autotreni al quale sarà applicato un unico coefficiente correttivo di 0,64 dal quale dedurre il volume netto, omnicomprendivo di qualsiasi sconto per difetti e corteccia. In tal caso l'aggiudicatario dovrà provvedere ad individuare il sito di misurazione che dovrà essere accettato dal DOT a suo insindacabile giudizio.

Art. 27 Qualora le parti non dovessero trovare un accordo ma vi fosse comunque la volontà e l'interesse per entrambe di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 26, le medesime potranno di comune accordo individuare una figura di provata esperienza e moralità con funzioni di tecnico estimatore e il cui giudizio sarà unico ed insindacabile, fatti salvi i principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità. Di tale eventualità il DOT dovrà dare evidenza redigendo apposito verbale con indicazione delle modalità di individuazione di suddetta figura e relativi costi a carico delle rispettive parti. Rimane inteso che suddette funzioni possono essere svolte dallo stesso DOT qualora ne sia provata l'esperienza e a maggior ragione se quest'ultimo risultasse essere un tecnico esterno.

Art. 28 In fase di misurazione verrà fatta la consegna del legname all'aggiudicatario, che ne diverrà proprietario solamente dopo il rilascio, da parte dell'Ente venditore, della relativa quietanza di pagamento.

E) MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Art. 29 L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.

Art. 30 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio,

oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 31 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo l'Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 30 e 32 del presente Capitolato.
- Art. 32 Il collaudo, qualora ne abbia le competenze, sarà eseguito direttamente dal DOT, in alternativa dovrà essere individuato dall'Ente venditore fra le figure professionalmente competenti. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.
- Art. 33 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo del macchiatico del legname, detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo. Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 34 Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.
- Art. 35 Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. n.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
- Art. 36 Tutte le spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione sono a carico del venditore.
- Art. 37 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio o suo delegato.
- Art. 38 Penalità.
- L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare tutte le piante martellate; per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di €. 20,00 oltre al valore del legname ricavabile valutato al prezzo delle misure normali.

- Per ogni ceppaia a cui casualmente sia stata tolta o resa invisibile l'impronta del martello forestale l'aggiudicatario pagherà, in sede di collaudo, una penale di €.50,00 purché il fatto venga tempestivamente comunicato al Proprietario che provvederà agli opportuni accertamenti al fine di conteggiare il numero delle ceppaie danneggiate nel verbale di collaudo. In caso contrario si riterrà come pianta tagliata non martellata.
- Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. Di Massima e di P. F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 19 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di €. 20,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure, l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.

G) EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI

Art. 39 Precisazioni.

Eventuali aggiunte e integrazioni al presente Capitolato, potranno essere contemplate nella documentazione di gara e in sede di stesura del contratto. Qualora eventuali indicazioni, obblighi e/o prescrizioni presenti nella documentazione di gara e nel presente Capitolato dovessero risultare tra di loro contraddittorie e/o contrastanti, verranno applicate le disposizioni più restrittive e/o che risultassero più a favore dell'Ente venditore.

Art. 40 Obblighi in materia di salute e ambiente.

Sono a carico dell'aggiudicatario ogni adempimento e responsabilità facenti capo al Datore di Lavoro in merito all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) e ogni adempimento e responsabilità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (T.U. AMBIENTALE) connesse alla utilizzazione del lotto in questione.

Alano di Piave, Li 31.07.2026

IL TECNICO COMPILATORE:

dott. Luca De Paoli



Per presa conoscenza

l'AGGIUDICATARIO
